

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000465 28.04.2017

N°	DATA
----	------

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DA G.R.. PROVVEDIMENTI
RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Atteso che con nota prot. n. 1311 del 1.2.2016 la sig.a G.R. ha chiesto - tramite Studio CIS s.r.l. di Saronno – il risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento di protesi d'anca eseguito il 3.12.2014 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Gallarate;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che per il periodo 31.03.2015 – 31.03.2016 era operante una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa e con retroattività sino al 12.11.2002, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1502026, il cui art. 24 - paragrafo 6 "Self Insured Retention (SIR)" – prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Dato atto che in sede di prima valutazione il CVS aziendale ha effettuato una quantificazione economica del sinistro inferiore alla SIR;

Visto il verbale del Comitato Valutazione Sinistri n. 8 del 4.10.2016, acquisito agli atti, dal quale si evince – tra l'altro – che l'organismo ha esaminato il sinistro in oggetto mediante la disamina di relazione medico legale che quantifica il danno nella misura di € 80.000,00, rilevando che le trattative intercorse con controparte hanno evidenziato un importante divario tra le richieste risarcitorie (€ 179.721,28) e le valutazioni aziendali, con impossibilità a raggiungere un accordo transattivo;

Visto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. n. 1655/2017, notificato in data 28.3.2017 al prot. n. 15535 del 28.3.2017, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.ra G.R., rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Bilotti di Milano, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa a seguito di intervento di protesi d'anca eseguito presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Gallarate in data 3.12.2014;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'Ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 232 del 23.3.2016;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, il quale risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo redatto dall'Avv. Piana in conformità al Decreto Ministeriale n. 140 del 20.7.2012, con applicazione della percentuale massima di decurtazione prevista per ciascuna fase sul valore medio di liquidazione di riferimento, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, acquisito al protocollo n. 17764 del 10.4.2017, pari ad un importo complessivo di € 2.187,21 (oltre cpa ed iva);

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ravvisata la necessità per questa Azienda di costituirsi nel giudizio di che trattasi, conferendo mandato di difesa e rappresentanza dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana del Foro di Milano;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile S.A. Affari Generali e Legali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta registrata al progressivo n. 494 ed acquisita agli atti;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Responsabile della S.C. "Pianificazione e progetti interaziendali" in sostituzione del Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per quanto espresso in premessa, di prendere atto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. n. 1655/2017, notificato in data 28.3.2017 al prot. n. 15535 del 28.3.2017, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.ra G.R., per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa a seguito di intervento di protesi d'anca eseguito presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Gallarate in data 3.12.2014;

2° - di conferire incarico per la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale nel testo che, allegato alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Paolo Piana in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 66 del 3.2.2016;


4° - di contabilizzare gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 2.500,00 al conto 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio 2017 (sottobudget 2017000975);

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA


21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)





CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Paolo Piana, nato a Milano il 4 aprile 1979 (codice fiscale PNI PLA 79D04 F205P) di seguito "l'Avvocato", con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54

premessi che

è stato promosso nei confronti della ex Azienda Ospedaliera di Gallarate Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.a G.R., residente in Lainate, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Bilotti del Foro di Milano, per il risarcimento dei danni subiti, a suo dire, a seguito di intervento chirurgico di sostituzione protesica di anca eseguito presso l'u.o. di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Gallarate;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.



Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Brazzoli

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Brazzoli

avvocato **PAOLO PIANA**
 Corso di Porta Romana, n. 54
 20122 MILANO
 C.F. PNIPLA79D041205P
 P.I.V.A. 06562370962

Spett.le **ASST**
della Valle Olona
 Via A. Da Brescia, 1
 21052 Busto Arsizio

preventivo 9/4/2017

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona / Gerace Rita
 (Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III Civile, ricorso art. 696-bis, RG. n. 1655/2017)

Fasi del giudizio	anticipazioni esenti	spese	compenso
Fase di studio della controversia			540,00
Fase introduttiva del giudizio			473,00
Fase istruttoria			486,00
<i>Spese generali art. 2 D.M. 55/2014 (15% compenso generale)</i>			224,85
Imponibile			
riporto spese			1.723,85
totale imponibile			0,00
C.P.A. (4%)			1.723,85
totale			68,95
I.V.A. al (22%)			1.792,80
anticipazioni esenti (C.U.)			394,41
Totale			0,00
dedotta R.A. 20% su imponibile			2.187,21
TOTALE dovuto			-344,77
			€ 1.842,44

I valori sono stati calcolati secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014, applicando lo scaglione per cause di valore indeterminabile (fino a € 260.000,00 - cfr. dichiarazione in ricorso) con la massima riduzione consentita (- 50% in tutte le fasi e - 70% per la fase istruttoria)

0465 28 APR 2017